



**Documento del Consiglio direttivo
indirizzato alle Commissioni parlamentari
14 maggio 2012**

**OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/52CE CHE
INTRODUCE NORME MINIME RELATIVE A
SANZIONI E A PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI
DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO CITTADINI DI PAESI
TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

Sommario:

1. Premessa
2. Considerazioni generali
 - 2.1. Necessità di colmare le gravi lacune nell'attuazione di disposizioni della direttiva
3. Osservazioni circa i testi delle disposizioni del decreto legislativo
4. Proposta di parere delle Commissioni parlamentari

1. PREMESSA

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione si compiace che il Governo abbia presentato lo schema di decreto legislativo necessario per dare attuazione alla Direttiva 2009/52CE recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, il cui termine di attuazione è scaduto lo scorso 20 luglio 2011.

Tale attuazione consentirà verosimilmente di interrompere la procedura di infrazione ex art. 258 e 260, par. 3, del TFUE, in base ai quali la Commissione potrebbe già chiedere, in prima battuta, alla Corte di giustizia la condanna dell'Italia ad una sanzione pecuniaria.

L'Associazione ritiene opportuno formulare alcune osservazioni, trattandosi della disciplina relativa ad un fenomeno la cui manifestazione assume connotati gradualmente sempre più preoccupanti sotto il profilo dei diritti dei lavoratori stranieri. È pertanto necessario introdurre nell'ordinamento nazionale norme conformi alle norme dell'Unione europea che scoraggino l'assunzione di lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ma in particolar modo lo sfruttamento di questi ultimi.

La molteplicità ed eterogeneità delle ipotesi di impiego di manodopera irregolare hanno sino ad oggi limitato l'individuazione di norme efficaci per contrastare le condotte volte

allo sfruttamento. All'interno di tale vasta area, capace di sfumare dal mero impiego di manodopera irregolare fino a fattispecie suscettibili di integrare i delitti di tratta di persone o di riduzione in schiavitù, si posizionano quelle situazioni, oggi sempre più frequenti e meno sommerse, in cui cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno vengono impiegati nell'ambito di determinati settori produttivi, in evidente violazione delle norme contrattuali e di legge e talvolta con l'utilizzo di metodi coercitivi capaci di vincolare la libera determinazione degli stessi.

La previsione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotta nell'art. 603bis c.p. dal D.L. 13 luglio 2011, n. 13, convertito in legge dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha in parte colmato le lacune dell'ordinamento nazionale, ma appare necessario introdurre norme che, in conformità con la direttiva 2009/52/CE, tutelino i diritti dei lavoratori sottoposti a tali vincoli di "particolare sfruttamento". E' peraltro oramai noto che, come nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione, la predisposizione di misure idonee a favorire l'emersione delle vittime e l'accesso di queste ultime agli interventi di sostegno e di tutela dei loro diritti ha conseguenze estremamente efficaci anche sotto il profilo della repressione delle condotte criminose. Soltanto dove si incoraggino le vittime a fuoriuscire dalla situazione di sfruttamento, offrendo loro alternative credibili, è possibile anche individuare i responsabili dei reati.

Sotto tale profilo si ritiene fondamentale che, così come già si realizza nella prassi, i sistemi di intervento a sostegno dei lavoratori migranti vittime di sfruttamento siano riconducibili a quelli che già oggi sono previsti in favore degli stranieri vittime di gravi reati per effetto delle misure di protezione sociale previste dall'art. 18 del D.Lgs. 286/98.

In effetti, gli enti del pubblico e del privato sociale, accreditati mediante l'iscrizione nel registro di cui alla sez. b) dell'art. 52 del D.P.R. 394/99 per la realizzazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98, nel corso degli ultimi anni hanno sviluppato una sempre maggior esperienza nell'offerta di servizi integrati rivolti alle vittime di grave sfruttamento lavorativo, anche grazie all'estensione a tale ambito dei bandi emanati dal Dipartimento Pari Opportunità, prima rivolti esclusivamente a finanziare programmi di assistenza ed integrazione sociale a tutela delle vittime di sfruttamento sessuale.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Preliminarmente si rileva come il Governo non abbia ritenuto di adottare una normativa organica di contrasto dell'impiego dell'immigrazione irregolare ma si sia limitato a novellare la fattispecie di reato già prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 286/1998.

Questo approccio comporta che lo schema di decreto legislativo attua soltanto una parte della direttiva 2009/52/CE, mentre invece omette di recepirne svariate disposizioni, che sono di estrema importanza.

Lo schema di decreto legislativo, infatti, sembra ignorare che la direttiva dispone che *“gli Stati membri prevedano sanzioni appropriate”* e che queste debbano includere *“sanzioni finanziarie”* (considerando n. 13) nonché *“ulteriori sanzioni nei confronti dei datori di lavoro come l'esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i sussidi agricoli, l'esclusione dalle procedure di appalti pubblici e il rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti*

pubblici già concessi, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri” (considerando 18).

Conseguentemente la direttiva configura un sistema in cui vi devono essere una pluralità di sanzioni – non soltanto quelle penali - a carico dei datori di lavoro che impieghino cittadini di paesi terzi in condizione di irregolarità, prevedendo:

a) sanzioni finanziarie (art. 5) - ivi prevedendo la possibilità per gli Stati di stabilire sanzioni ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega ai fini privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento;

b) altri provvedimenti di natura amministrativa (art. 7);

c) solo in ipotesi tassativamente individuate, sanzioni penali (art. 9).

Invece le norme dello schema di decreto legislativo rafforzano soltanto le sanzioni penali. Tra l'altro, il reato previsto dal comma 12 dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998, che punisce il datore di lavoro che tiene alle sue dipendenze un lavoratore privo del permesso di soggiorno, era già stato inasprito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella Legge 24 maggio 2008, n. 125, in modi che appaiono irrazionali e sproporzionati.

Ora le norme del decreto legislativo proposto esaspererebbero tali profili soltanto penalistici, il che finirebbe per prevedere una disciplina in evidente contrasto con la normativa comunitaria.

Perciò al fine di osservare gli obblighi derivanti dall'Unione Europea, occorre introdurre nell'ordinamento nazionale norme che prevedano sanzioni di medesima natura a carico dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri in condizioni di soggiorno irregolare. Tali norme, come si illustrerà in seguito, possono agevolmente essere collocate all'interno del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in particolare ampliando la portata della modifica proposta dal Governo all'art. 2 dello schema di decreto. Sotto tale profilo si rimanda alle specifiche proposte di emendamenti all'art. 2 contenute nel paragrafo 3 (pag. 8).

2.1. NECESSITÀ DI COLMARE LE GRAVI LACUNE NELL'ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA

Lo schema di decreto legislativo, così come formulato, non contiene alcune previsioni di notevole rilievo e impatto sotto il profilo dello scopo perseguito dalla direttiva UE.

Infatti il d.lgs. proposto omette di attuare le seguenti disposizioni della direttiva UE:

- 1) l'art. 4, relativo agli obblighi dei datori di lavoro;
- 2) l'art. 6, relativo al pagamento del corrispettivo dovuto e delle imposte ed i contributi omessi nonché ai diritti connessi dei lavoratori stranieri (comma 2);
- 3) l'art. 7, relativo alle misure accessorie;
- 4) l'art. 13 in ordine alla predisposizione di meccanismi efficaci per l'agevolazione delle denunce da parte dei lavoratori;
- 5) l'art. 14 relativo alle ispezioni.

E' noto che l'incompleta attuazione di una direttiva, soprattutto se così evidente come in questo caso, costituisce violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con conseguente probabile avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE. Potrebbe inoltre prendere avvio un contenzioso nel quale alcune disposizioni della direttiva vengano invocate di fronte alle giurisdizioni competenti in

funzione interpretativa/integrativa della normativa rilevante, ovvero per disapplicarle o contestarne la legittimità ai sensi dell'art. 117 della Cost., laddove non siano ritenute produttive di effetti diretti.

Per questi motivi si propone che nel decreto legislativo sia fin da subito completata l'attuazione della direttiva, per tenere conto di tutti gli obblighi in essa contemplati.

Per l'attuazione dell'art. 14 si rinvia a ciò che si indicherà a proposito dell'art. 4 dello schema di decreto legislativo

Invece per l'attuazione degli artt. 4, 6, 7 e 13 della direttiva si indicano di seguito i testi di commi aggiuntivi da inserire nell'art. 22 del D.Lgs 286/1998:

- a) l'art. 4 della direttiva (obblighi dei datori di lavoro) è attuato dal comma 11-ter;
- b) l'art. 6 della direttiva (pagamento del corrispettivo dovuto e delle imposte e dei contributi omessi e diritti connessi dei lavoratori stranieri) è attuato dai commi 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies (salvo ciò che illustrerà più oltre circa il rilascio del permesso di soggiorno ai lavoratori in condizione di particolare sfruttamento);
- c) l'art. 7 della direttiva (misure accessorie) è attuato dal comma 11-octies;
- d) l'art. 13 della direttiva (predisposizione di meccanismi efficaci per l'agevolazione delle denunce da parte dei lavoratori) è attuato dal comma 11-nonies (salvo ciò che illustrerà più oltre circa il rilascio del permesso di soggiorno ai lavoratori in condizione di particolare sfruttamento).

e) Si propone perciò che l'art. 1 del decreto legislativo sia modificato per prevedere che nell'articolo 22 del D.Lgs. 286/1998, e successive modificazioni, siano inseriti i seguenti nuovi commi:

11-ter: Ogni datore di lavoro ha l'obbligo di chiedere che il lavoratore straniero, prima di assumere l'impiego, possieda ed esibisca al datore di lavoro il titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo che gli consente lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato o la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno; ha l'obbligo di indicare il titolo di soggiorno del lavoratore nella comunicazione obbligatoria prevista dalla legge in caso di instaurazione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro; ha l'obbligo di tenere, almeno per la durata dell'impiego, una copia o registrazione di tale titolo di soggiorno a disposizione delle autorità competenti, a fini di un'eventuale ispezione. Il datore di lavoro che abbia osservato gli obblighi previsti nel presente comma non è responsabile della violazione del divieto di assumere stranieri il cui soggiorno è irregolare, salvo che fosse a conoscenza del fatto che il documento presentato come titolo di soggiorno era falso.

11-quater: Il datore di lavoro che viola il divieto di assumere stranieri il cui soggiorno è irregolare è responsabile del pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata allo straniero assunto illegalmente, pari almeno alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore, la qualifica e la mansione effettivamente svolti, incluso il trattamento di fine rapporto;

b) un importo pari a tutti i tributi evasi e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale dello straniero, incluse le sanzioni penali, civili e amministrative;

c) tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui lo straniero assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato;

d) risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai reati di cui al comma 12 bis.

11-quinquies. Lo straniero assunto illegalmente può presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito in cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell'art. 2948 del codice civile al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato e può chiedere di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate senza che debba presentare domanda qualora il ricorso sia presentato per il tramite di un istituto di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Gli stranieri assunti illegalmente devono essere informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti previsti dal presente comma prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'Interno, degli Affari esteri, della Giustizia e dell'Economia e delle finanze si possono stabilire ulteriori norme integrative eventualmente necessarie per dare migliore attuazione al presente comma e al comma 11-quater.

11-sexies. Ai fini dell'applicazione del comma 11-quater, lettere a) e b), si presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita, tra l'altro, dal datore di lavoro o dal lavoratore. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al pagamento delle somme dovute per i titoli indicati nel comma 11-quater, ivi incluso, in relazione ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, salvo quanto disposto dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

11-septies. Gli stranieri assunti illegalmente possono ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate di cui al comma 11-quater, lettera a), che sono dovute in virtù delle domande presentate ai sensi del comma 11-quinquies, anche nei casi di rimpatrio volontario o di espulsione. Qualora il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18 al lavoratore straniero che si trovava nella condizione di particolare sfruttamento indicata dal comma 12-sexies del presente articolo non sia convertibile o rinnovabile ad altro titolo, esso è comunque rinnovato fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del comma 11-quater del presente articolo.

11-octies. Il datore di lavoro che abbia assunto lo straniero in situazione di soggiorno irregolare, diverso dal datore di lavoro che abbia adibito il lavoratore all'assistenza di familiari o conviventi che siano non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a causa di handicap, patologie o età avanzata, può essere sottoposto dal giudice, anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva per i delitti previsti dal presente articolo o dall'articolo 12 del presente testo unico, d'ufficio o su motivata richiesta del Procuratore della Repubblica o del Questore o degli ufficiali di polizia giudizi-

ziaria, inclusi i servizi ispettivi del lavoro, ad uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze:

a) esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla Regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla Regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, o ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in questione, se giustificata dalla gravità della violazione.

11-nonies. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, le organizzazioni sindacali e gli enti iscritti nel registro nazionale previsto dall'articolo 42, comma 2 del presente testo unico possono aiutare i lavoratori stranieri assunti illegalmente a presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente sia per il loro tramite e ad avviare le azioni previste nei commi 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, anche su segnalazione di familiari e con il consenso dei lavoratori interessati.

3. OSSERVAZIONI CIRCA I TESTI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO

In ordine alle norme che lo schema di decreto legislativo propone di introdurre nel nostro ordinamento la scrivente Associazione ritiene di formulare alcune proposte di modifiche o integrazioni e di suggerire l'introduzione di ulteriori norme, allo scopo di consentire il corretto e completo recepimento della Direttiva 2009/52CE.

Nello specifico:

ART. 1

lett. a)

- Sull'introduzione del comma 5bis dell'art. 22 D.Lgs. 286/98:

E' da condividere la scelta del Governo di sanzionare, mediante il rifiuto del nulla osta al lavoro, il datore di lavoro che in passato sia stato condannato per reati connessi

all'impiego di lavoratori in condizione di irregolarità ed in particolare allo sfruttamento di questi ultimi.

Si ritiene però che tale previsione, non debba includere il reato di cui al comma 12 dell'art. 22 di mero impiego in condizioni irregolari, poiché ciò impedirebbe il sostanziale ravvedimento del datore di lavoro mediante regolare assunzione tramite la prescritta richiesta di nulla osta al lavoro; mentre si ritiene che la previsione ostantiva debba essere estesa anche ad ulteriori ipotesi di reato, in particolare a quelle ravvisabili nelle situazioni in cui vi sia una condotta del datore di lavoro volta a impiegare una persona straniera in condizioni di sfruttamento.

Si propone perciò che la norma sia modificata nel seguente testo:

“All'articolo 22 dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

comma 5bis: Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) reati previsto dall'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del presente testo unico;*
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603 bis del codice penale;*
- c) reato di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del presente testo unico ;*
- d) reato di riduzione in schiavitù ai sensi dell'articolo 600 del codice penale;*
- e) reato di tratta di persone ai sensi dell'articolo 601 del codice penale.*

- Sull'introduzione del comma- 5ter dell'art. 22 D.Lgs. 286/98:

Con riferimento a quanto previsto dal proposto comma 5ter dell'art. 22, allo scopo di ostacolare la reiterazione di procedure abusive o finalizzate allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, si suggerisce di prevedere che il nulla osta sia rifiutato altresì nei casi in cui il datore di lavoro richieda o abbia richiesto in passato uno o più nulla osta con lo scopo fraudolento di ottenere ingiusti profitti dalla “vendita” dei nulla osta stessi ai lavoratori.

E' frequente infatti che alcune persone, al solo scopo di ricevere denaro da persone straniere che desiderano fare ingresso in Italia, mettano in atto, anche mediante intermediatori nei paesi di origine, delle vere e proprie truffe chiedendo ingenti somme di denaro quale corrispettivo della garanzia di entrare nel territorio dello Stato mediante nulla osta al lavoro. In tali casi il “presunto” datore di lavoro presenta molteplici richieste, spesso in numero sproporzionato rispetto a quello dei lavoratori che di norma sono impiegati nell'azienda o comunque rispetto al volume d'affari dell'azienda stessa ovvero presenta nel corso degli anni numerose richieste, a cui tuttavia non dà volutamente seguito.

Dunque si propone che il testo del nuovo comma 5-ter venga ampliato prevedendo il rifiuto anche per quei datori di lavoro che presentino un numero di richieste di nulla osta sensibilmente sproporzionato rispetto al numero di lavoratori ordinariamente impiegati nell'azienda o rispetto al volume d'affari dell'azienda stessa e per quelli che abbiano

richiesto in precedenza del nulla osta senza però concludere la procedura senza giustificato motivo. A tal fine risulterà opportuna la possibilità di verifica informatizzata, per mezzo della banca dati dei centri per l'impiego, sulla relativa "stabilizzazione" dei rapporti di lavoro precedentemente instaurati con la stessa procedura di rilascio del nulla osta, analogamente ai criteri per l'ammissibilità di ulteriori assunzioni mediante i contratti di inserimento di cui all'art. 54, co. 1 e 2, del D.lgs. 276/2003.

Pertanto, oltre a quanto già previsto all'art. 22, co. 5 *ter*, si propone di aggiungere nel testo unico delle leggi sull'immigrazione emanato con D.Lgs. 286/1998, dopo il comma 5-*ter*, un ulteriore comma, 5-*quater*, del seguente tenore:

"5- quater: Il nulla osta è parimenti rifiutato qualora:

a) risulti il mancato perfezionamento da parte del datore di lavoro dell'assunzione autorizzata in forza di nulla osta precedentemente rilasciato, salvo che esso sia dipeso da giustificato motivo o cause di forza maggiore;

b) risulti che alla data della richiesta oltre il 40% dei lavoratori extracomunitari assunti in forza del nulla osta per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato rilasciati nei 24 mesi precedenti non siano più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, salvi i casi di licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile;

c) a fronte di analoghe concessioni di nulla osta per lavoro subordinato nei 24 mesi precedenti il datore di lavoro non fornisca a richiesta del competente sportello unico per l'immigrazione adeguata dimostrazione della capacità economica necessaria per assicurare il relativo costo del lavoro, da verificarsi tenendo conto del volume d'affari aziendale e dell'organico mediamente impiegato in analoghe mansioni, salvo il caso di assunzione per lavoro domestico con mansioni di assistenza alla persona.

Let.t.b)

- Proposta di modifica del comma 12 dell'art. 22 D.Lgs. 286/98 nei termini che seguono:

E' frequente la casistica di utilizzo abusivo delle fattispecie di cui all'art.27 co.1 lettere f) e i), laddove vengano rispettivamente impiegati finti tirocinanti che di fatto svolgono a tutti gli effetti lavoro subordinato, ovvero vengano impiegati lavoratori extracomunitari formalmente quali dipendenti di imprese appaltatrici estere mediante appalti illeciti, ovvero in condizioni di somministrazione irregolare di manodopera (in entrambe le ipotesi il lavoro è svolto normalmente in evidenti condizioni di sfruttamento e dovrebbe configurarsi il delitto di cui all'art. 12, co. 5, del T.U.). Analoga tutela deve essere prevista qualora sia accertato l'illegale svolgimento di attività di lavoro non stagionale da parte di lavoratore a cui sia rilasciato un'autorizzazione al lavoro di carattere stagionale. Appare dunque necessario estendere la tutela anche a queste vittime di particolare sfruttamento modificando il comma 12, prevedendo che la stessa pena si applichi (salvo che non ricorra l'ipotesi di particolare sfruttamento di cui al comma 12 bis) anche nel caso in cui il permesso di soggiorno sia stato ottenuto abusivamente a fronte della accertata insussistenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio del nulla osta.

Si reputa pertanto opportuno modificare il comma 12 dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 (inserendo tale previsione alla lett. b) nel comma 1 dell'art. 1) come di seguito:

“All'art. 22, comma 12, dopo le parole: “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato” sono aggiunte le seguenti:

“La stessa pena si applica ove il nulla osta, richiesto ai sensi dell'art. 27 co. 1 lett. f) e i), sia stato ottenuto a fronte della accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio del nulla osta e della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in favore dell'effettivo utilizzatore, ovvero qualora negli altri casi contemplati dallo stesso art. 27 sia stato accertato l'impiego di fatto per lo svolgimento di attività diverse da quella autorizzata ovvero qualora sia accertato l'illegale impiego in attività di lavoro di carattere non stagionale di lavoratore a cui era stata rilasciata un'autorizzazione a svolgere lavoro stagionale”.

- Sull'introduzione del comma 12-bis dell'art. 22 dell'art. 22 del D.Lgs. 286/98:

E' da condividere la scelta di prevedere circostanze aggravanti del reato di cui all'art. 22 comma 12 in ipotesi particolari connesse a gravi condotte del datore di lavoro, tuttavia la circostanza di cui al n. 3) del comma 12bis così come formulata appare poco chiara sotto il profilo della definizione del concetto di "particolare sfruttamento" - concetto richiamato nella direttiva 2009/52/CE ed ivi definito alla lett. i dell'art. 2) - poichè si tende a ricondurlo al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. il quale, a sua volta prevede tre tipologie di condotte.

La conseguenza è che non solo detta ultima circostanza aggravante in parte si sovrappone alle prime due, ma inoltre non è dato comprendere se, per ritenersi sussistente la situazione di "particolare sfruttamento" debbano concretizzarsi tutte e tre le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 603-bis del c.p.

La questione assume particolare rilievo con riferimento a quanto previsto dal successivo comma 12quater relativo al rilascio del permesso di soggiorno.

Si propone di prevedere che debba riconoscersi tale aggravante ogni qualvolta sussistano una o più circostanze individuate dai nn. 3 e 4 del comma 2 e dal comma 3 dell'art. 603-bis del c.p., che in effetti denotano condotte volte a sottoporre i lavoratori a condizioni di particolare sfruttamento.

Grazie all'introduzione di una norma così formulata, nelle ipotesi in cui siano ravvisabili situazioni di particolare sfruttamento dei lavoratori migranti e si debba procedere a sanzionare le condotte, nella pratica spesso diversificate anche sotto il profilo della natura e gravità, si avrebbero in sostanza tre diverse fattispecie e dunque tre livelli sanzionatori riconducibili rispettivamente all'art. 600 o 601 c.p., all'art. 603bis c.p. o all'art. 22, co. 12-bis, del D. Lgs. 286/98. A queste, tra l'altro deve aggiungersi quella prevista dall'art. 12, co. 3-ter, lett. a), finalizzata a sanzionare il favoreggiamento dell'ingresso al fine di reclutare le persone da destinare allo sfruttamento, tra gli altri, in ambito lavorativo.

Tale sistema sanzionatorio permetterebbe di sanare quelle lacune, sino ad oggi esistenti nell'ordinamento, che, come già detto, hanno reso non facile l'emersione e la conseguente repressione di fattispecie di particolare sfruttamento in ambito lavorativo.

La modifica della norma in tal senso consentirebbe di mantenere maggior coerenza con la definizione di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” fornita dalla Direttiva UE, la quale, alla lett. i) comma 1 dell'art. 2 stabilisce che esse consistano in “condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego di lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”.

Si propone dunque che la norma venga così formulata:

“All'art. 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà qualora ricorra una o più delle circostanze di cui ai nn. 3 e 4 del comma 2 e di cui al comma 3 dell'art. 603-bis del codice penale”.

- Proposta di introduzione di una norma (comma 12-*quater* dell'art. 22) che recepisca l'art. 6 della direttiva UE:

Si rileva la totale assenza, nello schema di decreto legislativo, di una norma che recepisca quanto disposto dall'art. 6 della direttiva 2009/52/CE.

Nel punto 2 si sono perciò indicati i commi aggiuntivi da inserire nell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 per recepire tali obblighi in generale.

In ogni caso è chiaro che tali nuove norme sono indispensabili al fine di tutelare i lavoratori, di prevenire il lavoro irregolare e di far osservare le sanzioni e gli obblighi che devono essere imposti ai datori di lavoro che abbiano impiegato cittadini di paesi terzi in condizioni di irregolarità ed ancor più dell'effettiva tutela di questi ultimi, con particolare riferimento alla corretta informazione circa i loro diritti.

Sotto tale ultimo profilo si propone che vengano inserite nell'art. 1 anche due norme che inseriscano i commi aggiuntivi 12-*quater* e 12-*quinqes* dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 che, in recepimento a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 della Direttiva 2009/52/CE, prevedano meccanismi volti a garantire la corretta informazione ai cittadini stranieri in ordine al possibile esercizio dei diritti di cui al comma 1 dello stesso art. 6.

Nello specifico si propone che venga prevista la predisposizione di schede informative plurilingue nelle quali si informino le persone sulla possibilità di richiedere al datore di lavoro, anche tramite l'ausilio delle organizzazioni sindacali o dei patronati o delle associazioni iscritte nel registro alle lett. a) e b) dell'art. 52 del DPR 394/99, le retribuzioni arretrate ed il versamento dei contributi e imposte non corrisposti oltre, ove dovuto, il risarcimento del danno. Le schede dovranno inoltre informare il lavoratore del proprio diritto di rivolgersi agli enti di cui sopra al fine di ricevere la dovuta assistenza per conoscere i propri diritti nel caso in cui vi siano gli estremi di reato ed il lavoratore ritenga di presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro e nel caso in cui sia possibile richiedere un permesso di soggiorno.

Sotto tale ultimo profilo la direttiva 2009/52/CE, nel prevedere la possibilità di rilascio di speciali permessi di soggiorno ai lavoratori stranieri in situazione di soggiorno irregolare nel caso di particolare sfruttamento e di impiego di lavoratori minori, rimanda

espressamente alla direttiva 2004/81/CE, la quale disciplina il "periodo di riflessione" nel corso del quale è fatto divieto per l'Autorità di procedere all'espulsione, prevedendo, all'art. 6, che “Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti”.

L'introduzione di norme volte a garantire la corretta informazione dei lavoratori anche attraverso le organizzazioni che offrono assistenza ai cittadini stranieri si tradurrebbe nel corretto recepimento dell'art. 13, in particolare i commi 1, 2 e 3, della direttiva 2009/52/CE che prevede la predisposizione di efficaci meccanismi per consentire ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia anche attraverso associazioni e sindacati.

Si propone perciò di prevedere che la diffusione di tali schede avvenga non soltanto all'atto degli accertamenti esperiti dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ispettori del lavoro, ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie, ma altresì tramite i sindacati, i patronati e gli enti iscritti al Registro di cui all'art. 52 del DPR 394/99, i patronati e le associazioni di stranieri, i centri per l'impiego e altri uffici degli enti locali nonché attraverso i siti internet istituzionali. Tali aspetti possono essere meglio specificati da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale potrà disciplinare le specifiche informazioni delle schede plurilingue, le lingue veicolari e gli enti ed organizzazioni accreditate per la diffusione delle schede stesse (che sono gli stessi legittimati a assistere lo straniero: associazioni sindacali, patronati, enti iscritti nel registro nazionale delle organizzazioni e degli enti che operano in favore degli stranieri).

In forza delle sopra dette considerazioni si propone di inserire i seguenti nuovi commi nell'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'immigrazione, approvato con D.Lgs. 286/1998:

“12-quater: Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori extracomunitari in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli artt. 600, 601 e 603-bis del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni ed all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto nel comma 12 quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si definiscono le specifiche informazioni della scheda plurilingue e si indicano le lingue veicolari e gli enti ed organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

12-quinques: In deroga a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del presente testo unico, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera a), il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato od in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-quater ovvero che propone denuncia in relazione agli illeciti ivi previsti, un periodo di riflessione non inferiore a 30 giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12sexies del presente articolo, fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di alle lettere a), b) e c) dell'art. 13, comma 5.2, del presente testo unico. L'autorizzazione al rientro prevista dall'art. 17 del presente testo unico è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati al comma 12-quater, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale”.

- Sull'introduzione del comma 12-quater dell'art. 22 del D.Lgs. 286/98:

La previsione di un permesso di soggiorno che possa essere rilasciato nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è espressamente contenuta nel comma 4 dell'art. 13 della Direttiva 2009/52/CE.

Circa la norma che lo schema di decreto legislativo vuole introdurre nel testo unico delle leggi sull'immigrazione emanato con D.Lgs. n. 286/1998 mediante un nuovo comma 12-quater dell'art. 22, si rinvia anzitutto alle considerazioni sopra illustrate circa la formulazione del comma 12-bis da questa richiamato.

Riteniamo che si debba prevedere il rilascio del permesso di soggiorno ogni qual volta siano ravvisabili le condotte tipicamente riconducibili alle situazioni di particolare sfruttamento dei lavoratori migranti quali quelle descritte dall'art. 2, lett. i), della direttiva 2009/52/CE.

Sotto tale aspetto la definizione contenuta nella suddetta norma impone un ampliamento delle fattispecie in cui la vittima di queste possa richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.

Infatti è opportuno che il diritto ad un titolo di soggiorno sia riconosciuto nelle situazioni in cui sia ravvisabile la fattispecie di cui all'art. 22, co. 12-bis, così come riformulato – in quanto come sopra detto riteniamo che tali ipotesi integrino le situazioni maggiormente frequenti in cui si può dire sussistente il particolare sfruttamento così come definito nella direttiva (definizione che si ritiene necessario riprendere testualmente anche nella norma nazionale), ma tale beneficio deve essere esteso alle vittime di altre situazioni riconducibili a diverse ipotesi di reato, quali quelle riconducibili all'art. 12 comma 3ter lett. a) dello stesso testo unico, che espressamente si riferisce allo sfruttamento lavorativo e all'art. 603-bis del c.p. (che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro), o comunque a condotte del datore di lavoro volte a imporre condizioni lavorative di particolare sfruttamento indipendentemente dalla riconducibilità di queste a determinate fattispecie di reato.

E' inoltre molto importante che il tipo di permesso di soggiorno rilasciabile non sia riconducibile ai permessi di soggiorno di cui all'art. 5,co. 6, bensì al permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 286/98.

L'art. 13, co. 4, della direttiva 2009/52/CE prevede infatti che detto titolo di soggiorno debba essere concesso *“con modalità comparabili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/81/CE”*. Tale inciso permette quindi di prospettare una generale equiparazione al trattamento riservato in base all’art.18 del T.U., alle vittime di situazioni di grave sfruttamento e tratta di persone, in particolare sotto il profilo della possibilità di accedere ai programmi di assistenza e di integrazione sociale predisposti dagli enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri, i quali peraltro già da alcuni anni si occupano di offrire tutela e assistenza alle vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo, tanto che da alcuni anni i bandi per il finanziamento di tali programmi che annualmente emana il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno ad oggetto non più soltanto la tutela delle vittime di violenza o sfruttamento della prostituzione ma altresì di coloro che abbiano subito situazioni di sfruttamento in altri contesti.

La possibilità di accedere ai programmi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 286/98 favorirebbe peraltro la realizzazione di quei "meccanismi efficaci" citati dall'art. 13 della direttiva 2009/52/CE, al fine di consentire agli stranieri di presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro. E' fatto noto, infatti, che il fenomeno del lavoro gravemente sfruttato si caratterizzi per una forte reticenza dei lavoratori dovuta non soltanto al timore di ritorsioni ma anche e soprattutto alla evidente difficoltà di allontanarsi dalla unica fonte seppur minima di reddito senza avere cognizione di altre eventuali possibilità di inserimento nel contesto lavorativo.

La possibilità di ricondurre tali tipi di permessi di soggiorno all'art. 18 avrebbe importanti conseguenze anche sotto il profilo dei diritti ad esso conseguenti, con particolare riferimento ai diritti riconosciuti dal comma 5 dell'art. 18, sotto il profilo dell'accesso al lavoro, all'istruzione e all'assistenza socio sanitaria ed alla possibilità per i beneficiari di inserirsi definitivamente nel contesto socio-lavorativo mediante la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro.

L'auspicato richiamo all'art. 18 del D.Lgs. 286/98 dovrebbe inoltre escludere ogni riferimento ad una necessaria denuncia e cooperazione nel procedimento penale, sulla scorta della pacifica natura *“non premiale”* di tale tipologia di titolo di soggiorno suscettibile di essere rilasciato ogniqualvolta sia accertata una situazione di grave sfruttamento ma a prescindere dalla qualità delle dichiarazioni eventualmente rese nel corso del procedimento penale.

L'opportunità di svincolare la tutela della vittima di situazioni di sfruttamento dalla collaborazione di quest'ultima con l'Autorità è oramai riconosciuta dalle principali fonti normative europee e sovranazionali in materia di tratta di persone. Basti citare l'art. 11, co. 3, della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e l'art. 12, co. 6, della Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 del 16 maggio 2005 sulla lotta alla tratta degli esseri umani ratificata con legge n. 108/2010.

La scelta dunque di ricondurre tali tipi di permesso di soggiorno all'art. 18 del D.Lgs. 286/98 appare necessaria nell'ottica del corretto adempimento degli obblighi comunitari e

del rispetto dei principi oramai acquisiti nel nostro ordinamento nazionale. Al contrario, una scelta diversa sarebbe suscettibile di integrare una evidente discrasia sul piano del recepimento del complesso di norme dell'Unione Europea recanti la disciplina dei fenomeni oggi in rilievo.

Anche al fine di introdurre una norma coerente con il sistema di interventi a sostegno delle vittime di grave sfruttamento già oggi esistente e riconducibile all'art. 18, si propone che la norma proposta al comma 12^{quater}, che nell'ottica delle proposte qui formulate diverrebbe 12-*sexies*, sia modificata nei termini che seguono:

“12-sexies: Quando, nel corso di accertamenti ed ispezioni dei servizi ispettivi del lavoro o di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti nel comma 12-bis e nell'articolo 12, comma 3-ter, lett. a), del presente testo unico, dell'art. 603-bis del codice penale, ovvero nel corso degli interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o degli enti iscritti nel Registro previsto dall'articolo 42, comma 2 del presente testo unico, siano accertate condizioni lavorative di particolare sfruttamento nei confronti di uno straniero, è rilasciato dal questore, anche su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18, che consente allo straniero di svolgere le medesime attività da esso indicate e di partecipare ai programmi di assistenza e di protezione sociale. Le condizioni di particolare sfruttamento si verificano quando lo straniero sia impiegato a svolgere attività lavorative in condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”.

Le ulteriori previsioni contenute nel comma 12-*quinques* dello schema di decreto proposto, dovrebbero in tal caso ritenersi superflue, applicandosi nelle fattispecie in questione la norma contenuta nell'art. 18 del D.Lgs. 286/98 – e conseguentemente l'art. 27 del DPR 394/99 - tanto sotto il profilo della durata e del rinnovo quanto sotto il profilo della possibilità di revoca del permesso di soggiorno stesso.

- Proposta di modifica dell'art. 24

Le previsioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998, devono essere riproposte in modo analogo con riferimento all'ingresso per lavoro stagionale, sia pure tenendo conto della sua specificità, e dunque deve essere previsto un richiamo di tali norme aggiungendo i commi 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* all'art. 24 del D.Lgs. 286/98.

Si propone in tal senso di inserire nel comma 1 dell'art. 1 la lett. d) che introduca tali modifiche dell'art. 24:

All'art. 24 del D.Lgs. 286/1998, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3 bis. L'autorizzazione al lavoro stagionale è rifiutata o revocata:

*a) nelle medesime ipotesi indicate nei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 22;*

b) qualora risulti il mancato perfezionamento da parte del datore di lavoro dell'assunzione autorizzata in forza di nulla osta al lavoro o autorizzazioni al lavoro stagionale precedentemente rilasciati, salvo che esso sia dipeso da giustificato motivo o cause di forza maggiore;

c) qualora a fronte di analoghe richieste di nulla osta al lavoro o di autorizzazione al lavoro stagionale nei 24 mesi precedenti il datore di lavoro non fornisca a richiesta del competente sportello unico per l'immigrazione adeguata dimostrazione della capacità economica necessaria per assicurare il relativo costo del lavoro, da verificarsi tenendo conto del volume d'affari aziendale e dell'organico mediamente impiegato in analoghe mansioni, esclusa l'assunzione per lavoro domestico con mansioni di assistenza alla persona.

ART. 2

- Sull'introduzione dell'art. 25-duodices del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

L'art. 2 dello schema di D.lgs modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), con l'introduzione dell'art. 25-*duodices*, che interviene in tema di sanzioni finanziarie, ma non prevede alcuna sanzione amministrativa, ivi comprese le sanzioni interdittive che nella fattispecie sono espressamente previste tra le "altre misure" all'art. 7 della direttiva 2009/52/CE.

Su tali misure si vedano le nuove norme proposte al punto 2.

Peraltro, sono invece già previste le specifiche sanzioni interdittive ai commi 2 e 3 dell'art. 25-*quinques* del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, proprio con riferimento ai delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602.

Non vi è ragione per escludere l'art. 603 bis del codice penale dall'applicazione di analoghe sanzioni e vi è anzi motivo di ritenere che la mancata previsione sia frutto di una dimenticanza del legislatore in sede di emanazione dell'art. 12 D.L. 13 agosto 2011, n.138, così come convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148. Analoghe ragioni giustificano l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alle più gravi fattispecie del favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno illegali di stranieri previsto e punito dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998.

Si propone pertanto:

a) di modificare l'art. 25-quinques del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 aggiungendo al comma 1 le seguenti lettere:

d) per i delitti di cui all'articolo 603 bis, primo comma, la sanzione da duecento a settecento quote;

e) per i delitti di cui all'articolo 603 bis, terzo comma, la sanzione da quattrocento a mille quote;

b) di modificare l'art. 25-*duodecies* aggiungendo, analogamente a quanto disposto in relazione all'art. 25-*quinques* i seguenti nuovi commi:

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo art.12, commi 3, 3 bis, 3-ter di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione da quattrocento a mille quote;

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione da 100 a duecento quote.

4. Nei casi di condanna per i delitti indicati nei commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

c) di introdurre l'art. 25-*terdecies* al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, così formulato:

Gli importi ricavati mediante irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui agli articolo 25-quinques e 25-duodecies sono interamente devoluti al Fondo di cui all'art.12 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

ART. 4

-Proposta di modifica del comma 2 dell'art. 4 del decreto:

La rilevanza delle disposizioni contenute nell'art. 14 della Direttiva 2009/52 impone, ad avviso di chi scrive, la modifica, in senso estensivo, delle previsioni contenute nel comma 2 dell'art. 4 dello schema di decreto legislativo sotto il profilo della rilevazione e pubblicazione degli accertamenti esperiti nelle azioni di contrasto dell'impiego dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si propone pertanto di stabilire che:

Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministro per le politiche comunitarie e il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Interno e dell'economia e delle finanze, inviano alla Commissione UE ed alla contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e contrasto dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai servizi di vigilanza ed ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi dell'art.22 comma 12 quater del D. lgs. 286/1998;

e) il numero di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

4. PROPOSTA DI PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si propone di emendare il testo del decreto legislativo come segue (per chiarezza si propone la sostituzione di tutto il comma 1 dell'articolo 1, che modifica il testo unico delle leggi sull'immigrazione emanato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, anche se la proposta mantiene alcune altre piccole modifiche che lo schema di decreto legislativo propone di introdurre

**PARERE
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/52/CE CHE
INTRODUCE
NORME MINIME RELATIVE A SANZIONI E A PROVVEDIMENTI NEI
CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO
CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

La Commissione,

Esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Rilevata l'esigenza di dare una più completa attuazione nell'ordinamento nazionale ad alcune disposizioni della direttiva che appaiono attuate in modo non del tutto adeguato ed

in particolare l'art. 4, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, l'art. 6, relativo al pagamento del corrispettivo dovuto e delle imposte ed i contributi omessi nonché ai diritti connessi dei lavoratori stranieri (comma 2), l'art. 7, relativo alle misure accessorie, l'art. 13 in ordine alla predisposizione di meccanismi efficaci per l'agevolazione delle denunce da parte dei lavoratori e l'art. 14 relativo alle ispezioni.

Rilevato che la direttiva prevede un sistema in cui vi devono essere una pluralità di sanzioni – non soltanto quelle penali - a carico dei datori di lavoro che impieghino cittadini di paesi terzi in condizione di irregolarità, prevedendo sanzioni finanziarie (art. 5) - inclusa la possibilità di stabilire sanzioni ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega ai fini privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento -, altri provvedimenti di natura amministrativa (art. 7) e, solo in ipotesi tassativamente individuate, sanzioni penali (art. 9).

Osservato che invece le norme dello schema di decreto legislativo rafforzano prevalentemente le sanzioni penali.

Rilevata l'esigenza, prescritta dalla direttiva, che al lavoratore straniero in condizioni di irregolarità che si trova in una situazione di particolare sfruttamento sia consentito un periodo di riflessione e il rilascio di un titolo di soggiorno analogo a quello previsto per le vittime della tratta che gli consenta di partecipare ai programmi di assistenza e di integrazione sociale e che perciò gli si debba rilasciare un permesso analogo a quello previsto dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'immigrazione emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Rilevata l'esigenza di potenziare ulteriormente l'ampiezza e l'efficacia delle sanzioni amministrative e civili previste a carico del datore di lavoro per scoraggiare il ricorso al lavoro nero e lo sfruttamento di immigrati in condizione di soggiorno irregolare
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni

1) l'articolo 1, comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) reati previsti dall'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del presente testo unico;
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603 bis del codice penale;
- c) reato di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del presente testo unico;

- d) reato di riduzione in schiavitù ai sensi dell'articolo 600 del codice penale;
- e) reato di tratta di persone ai sensi dell'articolo 601 del codice penale.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentanti sono stati ottenuti mediante frode o sono stati rilasciati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6 salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici."

5-quater. Il nulla osta è parimenti rifiutato qualora:

a) risulti il mancato perfezionamento da parte del datore di lavoro dell'assunzione autorizzata in forza di nulla osta precedentemente rilasciato, salvo che esso sia dipeso da giustificato motivo o cause di forza maggiore;

b) risulti che alla data della richiesta oltre il 40% dei lavoratori extracomunitari assunti in forza del nulla osta per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato rilasciati nei 24 mesi precedenti non siano più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, salvi i casi di licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile;

c) a fronte di analoghe concessioni di nulla osta per lavoro subordinato nei 24 mesi precedenti il datore di lavoro non fornisca a richiesta del competente sportello unico per l'immigrazione adeguata dimostrazione della capacità economica necessaria per assicurare il relativo costo del lavoro, da verificarsi tenendo conto del volume d'affari aziendale e dell'organico mediamente impiegato in analoghe mansioni, salvo il caso di assunzione per lavoro domestico con mansioni di assistenza alla persona.

b) All'articolo 22, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

11-ter: Ogni datore di lavoro ha l'obbligo di chiedere che il lavoratore straniero, prima di assumere l'impiego, possieda ed esibisca al datore di lavoro il titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo che gli consente lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato o la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno, ha l'obbligo di indicare il titolo di soggiorno del lavoratore nella comunicazione obbligatoria prevista dalla legge in caso di instaurazione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro, e ha l'obbligo di tenere, almeno per la durata dell'impiego, una copia o registrazione di tale titolo di soggiorno a disposizione delle autorità competenti, a fini di un'eventuale ispezione. Il datore di lavoro che abbia osservato gli obblighi previsti nel presente comma non è responsabile della violazione del divieto di assumere stranieri il cui soggiorno è irregolare, salvo che fosse a conoscenza del fatto che il documento presentato come titolo di soggiorno era falso.

11-quater: Il datore di lavoro che viola il divieto di assumere stranieri il cui soggiorno irregolare è responsabile del pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata allo straniero assunto illegalmente, pari almeno alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore, la qualifica e la mansione effettivamente svolta, incluso il trattamento di fine rapporto;

b) un importo pari a tutti i tributi evasi e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale dello straniero, incluse le sanzioni penali, civili e amministrative;

c) tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui lo straniero assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato;

d) risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai reati di cui al comma 12 bis.

11-quinquies: Lo straniero assunto illegalmente può presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito in cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell'art. 2948 del codice civile al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato e può chiedere di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate senza che debba presentare domanda qualora il ricorso sia presentato per il tramite di un istituto di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Gli stranieri assunti illegalmente devono essere informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti previsti dal presente comma prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'Interno, degli Affari esteri, della Giustizia e dell'Economia e delle finanze si possono stabilire ulteriori norme integrative eventualmente necessarie per dare migliore attuazione al presente comma e al comma 11-quater.

11-sexies. Ai fini dell'applicazione del comma 11-quater, lettere a) e b), si presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita, tra l'altro, dal datore di lavoro o dal lavoratore. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al pagamento delle somme dovute per i titoli indicati nel comma 11-quater, ivi incluso, in relazione ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, salvo quanto disposto dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

11-septies. Gli stranieri assunti illegalmente possono ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate di cui al comma 11-quater, lettera a), che sono dovute in virtù delle domande presentate ai sensi del comma 11-quinquies, anche nei casi di rimpatrio volontario o di espulsione. Qualora il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18 al lavoratore straniero che si trovava nella condizione di particolare sfruttamento indicata dal comma 12-sexies del presente articolo non sia convertibile o rinnovabile ad altro titolo, esso è comunque rinnovato fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del comma 11-quater del presente articolo.

11-octies. Il datore di lavoro che abbia assunto lo straniero in situazione di soggiorno irregolare, diverso dal datore di lavoro che abbia adibito il lavoratore all'assistenza di familiari o conviventi che siano non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a causa di handicap, patologie o età avanzata, può essere sottoposto dal giudice, anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva per i delitti previsti dal presente articolo o dall'articolo 12 del presente testo unico, d'ufficio o su motivata richiesta del Procuratore della Repubblica o del Questore o degli ufficiali di polizia giudiziaria, inclusi i servizi ispettivi del lavoro, ad uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze:

a) esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla Regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla Regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, o ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in questione, se giustificata dalla gravità della violazione.

11-nonies. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, le organizzazioni sindacali e gli enti iscritti nel registro nazionale previsto dall'articolo 42, comma 2 del presente testo unico possono aiutare i lavoratori stranieri assunti illegalmente a presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente sia per il loro tramite e ad avviare le azioni previste nei commi 11-quater, 11-quinques, 11-sexies, 11-septies, anche su segnalazione di familiari e con il consenso dei lavoratori interessati.

c) All'art. 22, comma 12, dopo le parole "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato" sono inserite le seguenti:

"La stessa pena si applica ove il nulla osta, richiesto ai sensi dell'art. 27 co. 1 lett. f) e i), sia stato ottenuto a fronte della accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio del nulla osta e della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in favore dell'effettivo utilizzatore, ovvero qualora negli altri casi contemplati dallo stesso art. 27 sia stato accertato l'impiego di fatto per lo svolgimento di attività diverse da quella autorizzata ovvero qualora sia accertato l'illegale impiego in attività di lavoro di carattere non stagionale di lavoratore a cui era stata rilasciata un'autorizzazione a svolgere lavoro stagionale".

d) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti commi:

"12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà qualora ricorra una o più delle circostanze di cui ai nn. 3 e 4 del comma 2 e di cui al comma 3 dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice, applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater: Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori extracomunitari in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli artt. 600, 601 e 603-bis del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni ed all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto nel comma 12-quinques. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si definiscono le specifiche informazioni della scheda plurilingue e si indicano le lingue veicolari e gli enti ed organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

12-quinques: In deroga a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del presente testo unico, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera a), il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione, che sia impiegato a svolgere attività lavorative in condizioni

lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12quater ovvero che propone denuncia in relazione agli illeciti ivi previsti, un periodo di riflessione non inferiore a 30 giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12sexies del presente articolo, fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 comma 5.2 del presente testo unico. L'autorizzazione al rientro prevista dall'art. 17 del presente testo unico è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati al comma 12-quater, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-sexies: Quando, nel corso di accertamenti ed ispezioni dei servizi ispettivi del lavoro o di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti nel comma 12- bis e nell'articolo 12, comma 3-ter, lett. a), del presente testo unico, dell'art. 603-bis del codice penale, ovvero nel corso degli interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o degli enti iscritti nel Registro previsto dall'articolo 42, comma 2 del presente testo unico, siano accertate condizioni lavorative di particolare sfruttamento nei confronti di uno straniero, è rilasciato dal questore, anche su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, che consente allo straniero di svolgere le medesime attività da esso indicate e di partecipare ai programmi di assistenza e di protezione sociale. Le condizioni di particolare sfruttamento si verificano quando lo straniero sia impiegato a svolgere attività lavorative in condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”.

e) il comma 7 dell'articolo 22 è abrogato.

f) All'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3 bis. L'autorizzazione al lavoro stagionale è rifiutata o revocata:

a) nelle medesime ipotesi indicate nei commi 5 bis e 5 ter dell'art. 22;

b) qualora risulti il mancato perfezionamento da parte del datore di lavoro dell'assunzione autorizzata in forza di nulla osta al lavoro o autorizzazioni al lavoro stagionale precedentemente rilasciati, salvo che esso sia dipeso da giustificato motivo o cause di forza maggiore;

c) qualora a fronte di analoghe richieste di nulla osta al lavoro o di autorizzazione al lavoro stagionale nei 24 mesi precedenti il datore di lavoro non fornisca a richiesta del competente sportello unico per l'immigrazione adeguata dimostrazione della capacità economica necessaria per assicurare il relativo costo del lavoro, da verificarsi tenendo conto del volume d'affari aziendale e dell'organico mediamente impiegato in analoghe mansioni, esclusa l'assunzione per lavoro domestico con mansioni di assistenza alla persona.

2) L'articolo 2 sia sostituito col seguente:

ART. 2

1. All'art.25 quinquies comma 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

d) per i delitti di cui all'articolo 603 bis, primo comma, la sanzione da duecento a settecento quote;

e) per i delitti di cui all'articolo 603 bis, terzo comma, la sanzione da quattrocento a mille quote;

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" è aggiunto il seguente:

"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, si applica all'ente la sanzione da quattrocento a mille quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art.12, comma5, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione da 100 a duecento quote.

4. Nei casi di condanna per i delitti indicati nei commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" è aggiunto il seguente:

“Art.25-terdecies:

Gli importi ricavati mediante irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui agli articolo 25- quinquies e 25 duodecies sono interamente devoluti al Fondo di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228”.

3) all'art. 4 dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente nuovo comma:

“2. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministro per le politiche comunitarie e il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Interno e dell'economia e delle finanze, inviano alla Commissione UE ed alla contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la comunicazione contenente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e contrasto dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai servizi di vigilanza ed ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi dell'art. 22 comma 12-sexies del D. lgs 286/1998;

e) il numero di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione. “